



**COMUNE DI BRENZONE**  
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

**N° 14 del 17/04/2013**

Sessione straordinaria \_\_\_\_\_ Convocazione Prima \_\_\_\_\_ Seduta pubblica \_\_\_\_\_

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.**

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** alle ore **18:30**, nella **RESIDENZA MUNICIPALE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	SARTORI RINALDO	SI	
2	BRIGHENTI IVANO	SI	
3	VERONESI ALDO	SI	
4	FORMAGGIONI PAOLO	SI	
5	CONSOLINI SIMONE	SI	
6	DEVOTI GIANCARLO	SI	
7	ALPINO GIANANGELO	SI	
8	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
9	FURIONI RENZO	SI	
10	SIMONELLI GIACOMO		SI
11	BENEDETTI DAVIDE	SI	
12	SARTORI GIANNANTONIO	SI	
13	VERONESI DINA PAOLA	SI	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario dott. Corrado Costa**

Il sig. **Avv. Rinaldo Sartori**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'assessore Consolini che, su invito del Sindaco, illustra ai presenti la proposta di deliberazione avente per oggetto **“Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013”**

UDITI, altresì, i seguenti interventi:

Benedetti: come già manifestato in altra occasione rinnova la proposta di alleggerire la pressione fiscale, oggi particolarmente impegnativa per il cittadino con l'applicazione di numerose tasse e balzelli diversi, in favore di quei contribuenti possessori di immobili riferiti alle categorie C1 e seguenti e che svolgono diverse attività produttive prevedendo la possibilità di determinare una minore imposizione per questa imposta municipale;

Veronesi Aldo: evidenzia che nel predisporre la proposta si è cercato di alleggerire l'imposizione contributiva il più possibile dovendo innanzi tutto mantenere in equilibrio i conti del Comune ed anche di dover convivere nella perenne incertezza dello Stato sempre meno restio ad erogare i contributi agli enti locali;

Furioni: ritiene che la proposta del consigliere Benedetti possa essere attentamente vagliata in sede definitiva di predisposizione del bilancio di previsione e forse anche fino al momento dell'esame degli equilibri;

Sindaco: ritiene che la decisione di rivedere le aliquote delle predette categorie è prettamente politica, quindi deve essere espressa all'unanimità dal Consiglio, sempre che le risorse lo possano permettere, pertanto rimanda l'argomento in sede di riesame del bilancio di previsione, già approvato dalla Giunta, che per motivi di recente normativa dovrà essere modificato;

Benedetti: nel prendere atto della volontà di voler esaminare la sua iniziativa, anticipa il voto di astensione del gruppo.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione.

RITENUTO, opportuno, far proprie le predette motivazioni.

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi.

Presenti 12, votanti 9 ed astenuti 3 (Benedetti, Sartori Giannantonio e Veronesi Dina)  
Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, voti espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
PER L'ANNO 2013.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) del D.L. 06/12/2011 n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 (Imposta municipale propria) e dell'art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal già citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 (Fiscalità locale) del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/'92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/'97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/'97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/'93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (Comune di Brenzone);
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione

che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, punto 5 a pag. 9 (le aliquote IMU possono essere modificate sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia con riferimento alle singole categorie catastali, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non di discriminazione);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

*VISTO l'art. 1, comma 381 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), il quale differisce al 30 giugno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;*

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di BRENZONE, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di BRENZONE;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

*CONSIDERATO altresì che ai sensi della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), art. 1, comma 380, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e quindi:*

*- per gli anni 2013 e 2014, il gettito dell'IMU è interamente attribuito al Comune, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sui soli immobili a destinazione produttiva, appartenenti alla categoria catastale "D", calcolata con l'aliquota standard (base) dello 0,76%;*

*- il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali, la predetta aliquota base dello 0,76% sugli immobili di categoria "D", introitando il gettito corrispondente;*

*- come precisato con Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28.03.2013, dall'anno 2013, gli immobili in categoria D/10 (fabbricati rurali a d uso strumentale all'attività agricola) passano di intera competenza statale, con aliquota fissa 0,2%, senza possibilità di riduzione (restano esenti gli immobili in categoria D/10 ubicati in zona montana ISTAT – Comune di Brenzone);*

RITENUTO, allo scopo di fronteggiare il sensibile taglio dei trasferimenti statali e di garantire la corretta gestione e mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo (IMU), così come elencato nel dispositivo del presente atto deliberativo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RILEVATO altresì che a decorrere dall'anno di imposta 2013, come stabilito dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel predetto sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tale scopo, quindi, la presente deliberazione deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, entro il termine del 23 aprile 2013;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (art. 42);

VISTO lo Statuto comunale;

## D E L I B E R A

1) Di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno **2013**:

a) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (importo interamente spettante al Comune), **NONCHE' EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE** come da art. 6 Regolamento comunale IMU (importo interamente spettante al Comune): **0,3% (zero virgola tre per cento)**;

b) ALIQUOTA DI BASE di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (importo interamente spettante al Comune):

b.1) fabbricati cat. catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6, C7: **0,88% (zero virgola ottantotto per cento)**;

b.2) fabbricati cat. catastale A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C3, C4, C5 ed aree edificabili: **0,76% (zero virgola settantasei per cento)**;

b.3) unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o viceversa, con l'obbligo della residenza da parte del comodatario: **0,61% (zero virgola sessantuno per cento)**.

N.B. Nel caso espresso al punto b.3) non è possibile applicare la detrazione di € 200,00.

Si precisa inoltre che il soggetto passivo continua ad essere il titolare del diritto reale sull'immobile. Del costituito rapporto di comodato, si dovrà informare l'Ente entro i termini previsti per la dichiarazione IMU (ex90 gg.), mediante apposita autocertificazione in carta libera, corredata da copia del documento di identità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate, oppure mediante trasmissione di copia del comodato d'uso gratuito registrato, tenendo presente che:

- in caso di trasferimento residenza da un comune all'altro, il comodante potrà beneficiare della suddetta aliquota solo a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno dall'acquisizione della nuova residenza da parte del comodatario;

- in caso di spostamento di residenza all'interno del Comune, il beneficio decorrerà già dall'anno dell'avvenuta comunicazione all'Ufficio Anagrafe dell'Ente;

- per i comodati già in corso al 1° gennaio 2013, il termine per la presentazione della dichiarazione/comunicazione anno 2013, è differito al 30.06.2013;

c) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE cat. catastale diversa dalla "D", di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 (comunque esenti in Comune di Brenzone – zona montana): **0,2% (zero virgola due per cento)**;

2) Di non procedere ad aumentare l'aliquota standard (base) dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D" (il versamento andrà quindi interamente fatto allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380 della legge di stabilità 2013). *Come precisato con Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28.03.2013, dall'anno 2013, gli immobili in categoria D/10 (fabbricati rurali a d uso strumentale all'attività agricola) passano di intera competenza statale, con aliquota fissa 0,2%, senza possibilità di riduzione (restano esenti gli immobili in categoria D/10 ubicati in zona montana ISTAT – Comune di Brenzone)*;

3) Di stabilire la seguente detrazione, prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011: **€ 200,00 (euro duecento virgola zero zero)**. Si ricorda altresì che anche per l'anno

2013, la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di Euro 200, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

4) Di precisare che a decorrere dall'anno di imposta 2013, come stabilito dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel predetto sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tale scopo, quindi, la presente deliberazione deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, entro il termine del 23 aprile 2013;

5) Di dichiarare a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.-

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 17/04/2013

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone , li 09/04/2013

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Mauro Donatini

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Brenzone , li 11/04/2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra

---



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Avv. Rinaldo Sartori

IL SEGRETARIO  
F.to dott. Corrado Costa

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale [www.comune.brenzone.vr.it](http://www.comune.brenzone.vr.it) alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone, 03/05/2013

Il Responsabile Settore Amministrativo/Contabile  
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 13/05/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILE -  
AMMINISTRATIVO  
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra

---

Copia all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brenzone, 03/05/2013

Il Responsabile del Settore  
Geom. Mauro Donatini